

[Digitare il testo]

PRIMA DI INZIARE IL CORSO DI ISTRUTTORI REGIONALI CSEN DEL TENNIS:



1. Che cos'è il CONI?

Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è autorità di disciplina regolazione e gestione delle attività sportive nazionali. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Ente pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, promuove la massima diffusione della pratica sportiva. Riconosce 45 Federazioni Sportive Nazionali, 19 Discipline Associate, 14 Enti di Promozione Sportiva Nazionali e 1 territoriale, 20 Associazioni Benemerite.

(fonte: www.coni.it)

2. Il CSEN è uno dei 14 Enti di promozione sportiva, ma cosa sono nello specifico?

Sono riconosciute ai fini sportivi in qualità di Enti di Promozione Sportiva (EPS), le Associazioni a livello nazionale, nonché le Associazioni a livello regionale non riconosciute già a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività motorie – sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA).

(fonte: www.coni.it – regolamento EPS)

3. Quali sono i titoli in Italia legalmente validi per insegnare SPORT?



Esclusivamente quelli rilasciati da:

- Università di Scienze motorie o ISEF
- Federazioni Sportive Nazionali (FSN) riconosciute dal CONI > 45
- Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI > 19
- Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI > 15

4. Il diploma di ISTRUTTORE CSEN permette di operare "legalmente" nell'ambito associativo CSEN?

La risposta è **SI**.

(fonte: convenzione FIT-CSEN e regolamento EPS)

5. Il diploma di ISTRUTTORE CSEN nel caso in cui la ASD fosse affiliata anche a FIT, può permettere ad un tecnico dell'EPS la gestione dell'attività didattica del circolo come se avesse un titolo di maestro FIT?

La risposta è **NO**. L'Associazione infatti deve fare esclusivo riferimento alle carte Federali "FIT" nello specifico sono molto importanti i seguenti articoli contenuti in esse:

ARTICOLO 2: Possono insegnare tennis agonistico e ai classificati presso gli affiliati coloro che, avendo superato i corsi organizzati dalla F.I.T., sono tesserati ed iscritti all'Albo o negli elenchi previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 41: L'organizzazione, da parte di un affiliato, di una scuola di tennis aperta a giocatori classificati, in assenza del prescritto riconoscimento federale, o la sua conduzione, al di fuori dei propri parametri, sono vietate.

(fonte: regolamento dei tecnici FIT – carte federali – www.federtennis.it)

[Digitare il testo]

6. Il CSEN può formare tecnici abilitati a seguire giocatori classificati?

La risposta è **NO** ai sensi delle "carte federali FIT" approvate dal CONI.

Articolo 1 - Competenze della F.I.T.

1. La Federazione italiana tennis (F.I.T.), è l'Ente delegato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) per definire ed aggiornare i criteri ed i livelli dell'insegnamento del tennis, del beach tennis e del paddle, in applicazione del sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi (SNaQ), concordato con il C.O.N.I.
2. La F.I.T. provvede altresì alla formazione ed alla disciplina dei tecnici, quale corpo insegnante tecnico specializzato ed abilitato in via esclusiva all'insegnamento del tennis agonistico ed ai giocatori classificati.

(fonte: regolamento dei tecnici FIT – carte federali – www.federtennis.it)

7. Un maestro FIT può collaborare con un tecnico CSEN?

ARTICOLO 59: I tecnici non possono prestare la loro collaborazione o riceverla da persone che non siano in possesso di una qualifica rilasciata dalla F.I.T., o da altro Ente riconosciuto che rilasci qualifiche seguendo il modello SNaQ del CONI.

(fonte: regolamento dei tecnici FIT – carte federali – www.federtennis.it)

8. Il CSEN fa parte del sistema SNAQ?

La risposta è **SI**. Sul sito www.coni.it gli EPS che alla data attuale risultano aderire allo SNAQ sono:

CSEN – ASC – CNSLIBERTAS – ASI – OPESITALIA

(fonte: www.coni.it)

9. Ci sono leggi regionali o nazionali che tutelano i praticanti?

La risposta è **SI**. Per esempio in Lombardia sul sito [Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna](http://www.regione.lombardia.it) ed in particolare l'articolo 9 che recita:

Art. 9

(Assistenza nelle attività sportive e tutela del praticante)

1. I corsi per lo svolgimento di attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, devono essere svolti da istruttori qualificati o da istruttori di specifica disciplina responsabili della loro corretta conduzione. E' inoltre necessaria la presenza di almeno un operatore e dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono considerati istruttori qualificati i soggetti in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127) ovvero in possesso di titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
3. Sono considerati istruttori di specifica disciplina i soggetti in possesso di corrispondente abilitazione rilasciata dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché i maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna di cui all'articolo 10.
4. Gli esercenti delle strutture sportive devono garantire coperture assicurative per danni agli utenti ascrivibili a responsabilità civile degli stessi esercenti o degli istruttori in relazione all'uso delle attrezzature e dei servizi e allo svolgimento delle attività all'interno delle medesime strutture. Gli stessi esercenti devono inoltre garantire, nei termini previsti dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 novembre 2010 (Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti), la copertura assicurativa infortuni per gli iscritti ai corsi, con facoltà di provvedervi a mezzo tesseramento alla federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP, competenti.

(fonte sito: normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia)

ATTENZIONE: Questo documento riassume ma non sostituisce le normative che un tecnico deve conoscere ed approfondire.